Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 27 gennaio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

1948

(379)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1595.

Esclusione definitiva dall'avanzamento a scelta assoluta degli ufficiali dell'Aeronautica.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, che approva le norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica;

Vista la legge 13 agosto 1940, n. 1185;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

All'art. 45 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 13 agosto 1940, n. 1185, è aggiunto, dopo il primo, il seguente comma:

« Per gli ufficiali il cui avanzamento ha luogo a scelta assoluta, l'esclusione definitiva dall'avanzamento è pronunciata in seguito a un solo giudizio di non idoneità o in seguito a una sola cancellazione dal quadro di avanzamento ».

Art. 2.

Fino a quando non saranno fissati i nuovi organici, le vacanze che verranno a formarsi, nei ruoli e gradi degli ufficiali dell'Aeronautica, in seguito all'applicazione del presente decreto, non saranno ricoperte con promozioni dei gradi inferiori.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ed ha effetto dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 98. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1947, n. 1596.

Concessione del contributo statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto dell'Alta Irpinia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, convertito, con modificazioni, nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, che approva il regolamento generale per il funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, con il quale vennero affidati all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese la costruzione e la gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'acquedotto stesso;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è autorizzato ad estendere i compiti ad esso affidati dalle leggi e dai regolamenti vigenti per l'acquedotto pugliese e per le fognature negli abitati da esso serviti, per provvedere all'approvvigionamento idrico dei seguenti comuni

dell'Alta Irpinia: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Monteverde, Morra de Sanctis e Vallata, i quali a tale scopo si sono riuniti in consorzio. Tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sono estese alla gestione dei servizi e lavori di acquedotti e fognature per i suindicati Comuni.

Art. 2.

Nella spesa per la costruzione dell'acquedotto pei detti Comuni lo Stato concorre con un contributo straordinario in capitale in ragione del 70 % della spesa stessa preventivata in lire ottocento milioni. Alla restante spesa provvedono i Comuni interessati con i fondi dei rispettivi bilanci, e con le modalità da stabilirsi mediante apposita convenzione da stipularsi fra i Comuni stessi e l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni predetti i mutui eventualmente loro occorrenti, a' termini della legge 25 giugno 1911, n. 586 e successive modificazioni.

Art. 3.

L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese redigerà un progetto generale dei lavori in base al quale saranno compilati i progetti esecutivi a mano a mano che se ne presenti la necessità. Detti progetti saranno trasmessi per l'approvazione, al Ministero dei lavori pubblici, il quale in relazione ai vari progetti esecutivi, verserà all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese i nove decimi del 70 % della spesa preventivata. Il restante decimo sarà poi versato all'Ente dopo l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici del relativo certificato di collaudo.

Art. 4.

Per la concessione del contributo straordinario di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di lire cinquecentosessantamilioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 100.000.000 nell'esercizio 1947-48, per lire 260.000.000 nell'esercizio 1948-49 e per lire 200.000.000 nell'esercizio 1949-50.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — DEL VECCHIO — SEGNI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 92. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 novembre 1947, n. 1597.

Autorizzazione della maggiore spesa per l'esecuzione di opere pubbliche ferroviarie in concessione a pagamento non differito a sollievo della disoccupazione operaia della Capitale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 828, e successive modificazioni e aggiunte;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 457;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 552;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1946, n. 655;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto coi Ministri per il bilancio e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per l'esecuzione delle opere autorizzate con l'art. 1 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 552 e con l'art. 1, lettera *b*) dell'altro decreto legislativo 20 dicembre 1946, n. 655, la spesa occorrente è determinata in complessive L. 5.960.000.000, ripartita come segue:

1) ferrovia Metropolitana (opere murarie, esclusi i finimenti) . .	L.	2.530.000.000
2) raddoppio ferrovia Roma Nord (dal piazzale Flaminio al Bivio La Celsa e diramazione a doppio binario per il nuovo Cimitero di Roma — sede stradale e fabbricati) . . .	»	1.330.000.000
3) prolungamento ferrovia Roma-Lido fino alla via Imperiale (sede stradale e fabbricati)	»	530.000.000
4) variante alla ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri nel tratto fra Torre Spaccata sino all'attraversamento col raccordo Tuscolana-Casilina (sede stradale e fabbricati)	»	1.240.000.000
5) primo tronco di una ferrovia per i Castelli Romani (sede stradale e fabbricati)	»	830.000.000
Totale . . .	L.	5.960.000.000

Art. 2.

Per il completamento delle opere di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di L. 2.390.000.000 in aggiunta a quella già stanziata di L. 3.570.000.000.

La somma autorizzata di L. 2.390.000.000 sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di un miliardo in ciascuno degli esercizi 1947-1948 e 1948-1949 e di L. 390.000.000 nell'esercizio 1949-1950.

Art. 3.

E' limitata alla tratta Tavolato-Scuderie delle Capannelle la costruzione di un primo tratto della ferrovia per i Castelli Romani autorizzato con l'art. 1, lettera *c*) del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 552.

E' ridotta di L. 384.000.000 la spesa autorizzata con l'art. 5 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 552, ed è aumentata di altrettanto, per il completamento delle opere di cui all'art. 1, lettera *b*) del decreto legislativo 20 dicembre 1946, n. 655, esclusa la Metropolitana di Roma, la spesa autorizzata con lo stesso art. 1, lettera *b*).

Art. 4.

Per la concessione di sola costruzione delle opere autorizzate con l'art. 1, lettera *b*) del decreto legislativo 20 dicembre 1946, n. 655, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 552.

Nelle convenzioni di concessione delle opere di cui al comma primo del presente articolo ed in quelle per le opere di cui all'art. 1 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 552, saranno anche stabilite le norme e le modalità per il pagamento delle espropriazioni e delle opere di deviazione dei pubblici servizi nonchè quelle per la revisione dei corrispettivi di concessione.

Art. 5.

I fabbricati di proprietà di privati interessati dalle opere di costruzione del raddoppio, in gallerie, del binario della ferrovia Roma Nord tra le stazioni Flaminia ed Acqua Acetosa sono sottoposti a vincolo sino al 31 dicembre 1948 per l'esecuzione, da parte del concessionario, delle opere di sottomurazione e di rinforzo.

Anche tali opere sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e, per la loro esecuzione, si adotterà la procedura di cui agli articoli 64 e seguenti della legge stessa.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 103. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1947, n. 1598.

Disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti e per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La costruzione e l'attivazione di nuovi stabilimenti industriali nelle provincie dell'Abruzzo e Molise, della Campania, della Lucania, delle Puglie, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, nel territorio dell'isola d'Elba e nei Comuni compresi nella circoscrizione del Tribunale di Cassino quale risultava anteriormente alle modifiche apportate con regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, la ricostruzione, la riattivazione, la trasformazione e l'ampliamento degli stabilimenti esistenti nei territori predetti non sono soggette alle disposizioni degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211.

Art. 2.

I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse che, entro dieci anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sorgeranno nei territori di cui al precedente articolo, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali e dal diritto di licenza.

Parimenti sono esenti da tale pagamento le macchine ed i materiali di ogni specie che saranno destinati, entro il termine sopra menzionato, all'ampliamento, alla trasformazione e alla ricostruzione degli stabilimenti già esistenti nei territori stessi.

Per i materiali e le macchine suddetti, l'imposta sull'entrata è ridotta alla metà.

Le esenzioni e la riduzione sono consentite dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio.

Resta fermo, per l'introduzione nei confini delle merci di cui ai primi due commi del presente articolo, l'osservanza delle norme che regolano le importazioni dall'estero.

Art. 3.

Per gli stabilimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente è concesso per dieci anni dalla loro attivazione, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti già esistenti nei detti territori che siano ampliati, trasformati, riattivati nel periodo di tempo indicato nel precedente comma, è accordata, per dieci anni, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione e dalla riattivazione.

Art. 4.

Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali menzionate nell'art. 2 sono dichiarate di pubblica utilità.

Per l'espropriazione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2534.

Art. 5.

Il primo trasferimento di proprietà di terreni e di fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali di cui all'art. 2 è soggetto a imposta di registro e di trascrizione nella misura fissa di lire 200.

L'imposta è dovuta nella misura normale, qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione del Ministro per l'industria e il commercio, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

Art. 6.

Le autorità preposte alla distribuzione della energia elettrica stabiliranno programmi nazionali di ripartizione dell'energia in modo che, alle industrie dei territori indicati nell'art. 1 sia assicurato un rifornimento proporzionalmente non inferiore a quello delle industrie dei territori rimanenti.

Art. 7.

Il Ministro per i lavori pubblici ed il Ministro per i trasporti sono autorizzati ad eseguire, secondo le rispettive competenze, le opere pubbliche indicate nel presente decreto, salvo, per quanto concerne le opere ferroviarie, quelle necessarie ai raccordi con gli stabilimenti stessi.

Il Ministro per i trasporti potrà accordare tariffe ferroviarie di favore per trasporto di materiali e materie prime necessarie per l'attivazione, ampliamento, trasformazione e riattivazione delle industrie predette.

Art. 8.

Gli organi cui spetta la concessione o l'approvazione di finanziamenti industriali assistiti da contributi o garanzie statali, ovvero erogati direttamente dallo Stato, devono riservare una quota dei finanziamenti stessi per soddisfare le esigenze industriali dei territori indicati nell'art. 1.

Art. 9.

Le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti ed alle vigenti disposizioni, a concedere, per l'attuazione delle iniziative indicate nell'art. 1, finanziamenti sino al complessivo importo di lire 10 miliardi, con il concorso e la garanzia dello Stato, a norma dell'articolo seguente.

Alla ripartizione fra le due sezioni della predetta somma di 10 miliardi, sarà provveduto con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Nulla è innovato alle disposizioni speciali relative a finanziamenti a favore della Sicilia, della Sardegna e della provincia di Napoli, già stabilite dai decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417 e dal decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

Art. 10.

Sui finanziamenti che saranno concessi, nei limiti previsti nel primo comma dell'articolo precedente, lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4 % e per una durata massima di dieci anni.

Lo Stato inoltre garantisce il 70 % della perdita accertata per ciascuno dei finanziamenti suddetti.

Le modalità di concessione del contributo e della garanzia di cui ai precedenti comma, sono stabilite con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti di stabilimenti industriali da altre provincie nei territori indicati nell'art. 1, sempre che tali trasferimenti siano autorizzati dal Ministro per l'industria, sentita la Commissione centrale per l'industria.

Art. 12.

Il Ministro per l'industria e il commercio promuoverà, di concerto col Ministro per il tesoro, il coordinamento delle leggi per l'organizzazione economica del Mezzogiorno e della Sardegna.

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TOGNI — PELLA — DEL VECCHIO — TUPINI — CORBELLINI — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 101. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 dicembre 1947, n. 1599.

Istituzione della Scuola popolare contro l'analfabetismo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il regolamento generale dei servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visto il regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituita una Scuola popolare per combattere l'analfabetismo, per completare l'istruzione elementare e per orientare all'istruzione media o professionale.

La scuola è gratuita diurna o serale, per giovani ed adulti e viene istituita presso le scuole elementari, le fabbriche, le aziende agricole, le istituzioni per emigranti, le caserme, gli ospedali, le carceri e in ogni ambiente popolare, specie in zone rurali, in cui se ne manifesti il bisogno.

Art. 2.

La Scuola popolare raggiunge gli scopi predetti mediante corsi diretti a:

a) impartire l'istruzione del corso elementare inferiore a coloro che, avendo superato l'età di 12 anni, non l'abbiano ricevuta nelle scuole elementari ordinarie;

b) impartire l'istruzione del corso elementare superiore a coloro che abbiano conseguito il certificato di compimento degli studi inferiori o dimostrino di avere un grado d'istruzione equivalente;

c) aggiornare e approfondire l'istruzione primaria per coloro che siano già provvisti del certificato degli studi elementari superiori al fine anche di orientare alle attività artigiane o (per coloro che rivelino particolari attitudini) al proseguimento degli studi.

Art. 3.

I corsi della Scuola popolare sono istituiti dal provveditore agli studi o di sua iniziativa, o su richiesta di enti, associazioni e privati. Nell'istituzione di tali corsi sarà data la preferenza alle iniziative di chi dimostri di possedere i mezzi per meglio organizzare ed assicurare il regolare funzionamento dei corsi stessi.

La spesa per il personale insegnante grava, in ogni caso, sui fondi di cui all'art. 12.

Art. 4.

L'insegnamento nei corsi della Scuola popolare è affidato per incarico provvisorio, con nomina del provveditore agli studi a persone che siano fornite dei titoli richiesti per ottenere incarichi d'insegnamento nelle scuole elementari o, per particolari insegnamenti nei corsi di cui alla lettera *c*) dell'art. 2, nelle scuole medie, e che — data la necessità di combattere la disoccupazione intellettuale — non abbiano altra occupazione retribuita.

Nel caso di scuole organizzate da enti, associazioni e privati, la nomina ha luogo su proposta e d'intesa con questi.

Il servizio è valutato ad ogni effetto come servizio d'incarico e supplenza.

Il compenso mensile agli insegnanti è ragguagliato, per ogni ora settimanale di lezione, ad un venticinquesimo dello stipendio iniziale— e dell'indennità di carovita — del grado 12°, o del grado 11° per gli insegnanti provvisti di laurea, quando insegnino nei corsi di cui alla lettera *c*) dell'art. 2.

Il compenso è dovuto per i soli mesi di effettivo insegnamento.

Art. 5.

Ciascun corso della Scuola popolare ha normalmente la durata di cinque mesi, con l'orario da 10 a 15 ore settimanali.

Gli alunni affidati ad un solo insegnante, anche se appartenenti a corsi diversi, non possono di regola essere meno di dieci e più di venticinque.

Ove siano accertate irregolarità di insegnamento o scarsa frequenza degli alunni, il provveditore può adottare opportune misure che, nei casi più gravi possono giungere fino alla chiusura del corso.

Art. 6.

Agli alunni che hanno superato gli esami viene rilasciato per i corsi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, il certificato di studi elementari inferiori o superiori, e per i corsi di cui alla lettera *c*) uno speciale attestato che è titolo preferenziale a parità di ogni altra condizione, per l'ammissione ad impieghi per i quali sia richiesto il certificato degli studi elementari superiori.

Nelle località nelle quali siano istituiti i corsi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 il riconoscimento del grado di cultura previsto dall'art. 192 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, si ottiene esclusivamente mediante gli esami finali dei corsi della Scuola popolare.

Art. 7.

I programmi d'insegnamento, le norme per gli esami e ogni altra disposizione riguardante l'attuazione della presente legge saranno fissati con ordinanza ministeriale.

Art. 8.

I corsi della Scuola popolare sono soggetti alla vigilanza delle autorità scolastiche governative, che esercitano rispetto ad essi tutte le attribuzioni loro demandate dalle disposizioni in vigore.

Art. 9.

Ai locali e ai servizi per il funzionamento dei corsi della Scuola popolare provvede il Comune ai sensi dell'art. 55 del citato testo unico sull'istruzione elementare.

Il provveditore agli studi può autorizzare l'uso dei locali delle scuole elementari anche per i corsi di scuola popolare organizzati da enti, associazioni e privati qualora questi non possano provvedervi.

Art. 10.

Agli alunni bisognosi possono essere assegnati premi di assiduità mediante gratuita fornitura di libri e oggetti di cancelleria o in altra forma.

Art. 11.

Tutte le spese di organizzazione, funzionamento e vigilanza dei corsi, nonchè quelle necessarie per studiare i problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo e per diffondere l'istruzione del popolo gravano sul capitolo di cui all'art. 12.

Art. 12.

Per il corrente esercizio finanziario è stanziata in apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire un miliardo per tutte le spese previste dalla presente legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 104. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 dicembre 1947, n. 1600.

Modificazione del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, recante provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, riguardante provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, è sostituito dall'articolo seguente:

« Le provincie, i comuni, gli istituti per le case popolari, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, nonchè gli enti pubblici che si propongono di costruire alloggi per i propri dipendenti possono ottenere il concorso dello Stato per la costruzione di case popolari da assegnarsi in locazione o da destinarsi agli assegnatari con patto di futura vendita e di riscatto.

Lo stesso concorso possono ottenere:

a) l'Ente edilizio di Reggio Calabria per la costruzione di case popolari non destinate ai danneggiati del terremoto 28 dicembre 1908;

b) l'Ente nazionale per le Tre Venezie (Sezione autonoma di ricostruzione) per la costruzione di case popolari;

c) l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per la costruzione di case popolari a favore dei giornalisti professionisti;

d) gli enti di trasformazione fondiaria irrigazione e colonizzazione per le case destinate a costituire borgate rurali.

Il concorso può essere pure accordato agli enti morali e alle società costituite con lo scopo di costruire senza finalità di lucro, case popolari da assegnare in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, nonchè alle società cooperative che si propongono di costruire case di tipo popolare, costituite fra dipendenti e pensionati dello Stato e degli Enti locali, fra appartenenti ad aziende commerciali ed industriali e fra professionisti, con l'osservanza delle norme contenute nel vigente testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Il concorso è commisurato alla metà della spesa occorrente per l'acquisto delle aree e per le costruzioni in base ai progetti approvati dal Ministero dei lavori pubblici e viene corrisposto in relazione all'avanzamento dei lavori.

Per la parte di spesa non coperta dal concorso di cui al precedente comma gli enti costruttori sono ammessi a contrarre mutui col beneficio del contributo dello Stato di cui all'art. 71 del citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica ».

Art. 2.

Alle società di cui al quarto comma del precedente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 37 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le modalità e le condizioni delle assegnazioni con patto di futura vendita e di riscatto e potranno essere stabilite altre norme per accertare la mancanza delle finalità di lucro delle società suddette.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 106. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1947, n. 1601.

Modificazioni ai decreti legislativi 30 aprile 1946, n. 352 e 11 gennaio 1947, n. 6, relativi al conferimento di funzioni giudiziarie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 gennaio 1947, n. 6;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministro per la grazia e giustizia può avvalersi della facoltà attribuitagli dagli articoli 1 a 4 del decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, indipendentemente dai requisiti stabiliti nell'art. 1, primo comma, di detto decreto, nei confronti:

a) dei laureati in giurisprudenza, ai quali dal Governo Alleato siano state conferite funzioni giudiziarie, non in qualità di magistrati onorari, e che tali funzioni tuttora esercitino;

b) dei laureati in giurisprudenza, profughi dalla Venezia Giulia.

La domanda per il conferimento dell'incarico deve essere presentata entro il termine di giorni trenta dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Per i profughi dalla Venezia Giulia, incaricati di funzioni giudiziarie, non si applica il limite di età stabilito nell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, per l'ammissione al concorso speciale per la nomina ad aggiunto.

Tale limite di età è elevato a 45 anni per gli incaricati di funzioni giudiziarie di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Il limite massimo di 40 anni di età, stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, per l'ammissione al concorso per la nomina ad aggiunto degli incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del decreto legislativo predetto, non si applica per coloro che alla data del conferimento dell'incarico rivestivano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 118. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 1948, n. 7.

Determinazione dell'importo delle anticipazioni temporanee della Banca d'Italia al Tesoro dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948:

Art. 1.

L'importo delle anticipazioni temporanee della Banca d'Italia al Tesoro dello Stato è elevato a cento miliardi di lire con effetto dal 31 dicembre 1947.

Il Ministro per il tesoro stabilirà con proprio decreto un piano per il rimborso graduale delle anticipazioni suddette.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 117. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948, n. 8.

Conferimento dei poteri del Consiglio di amministrazione al presidente della Banca nazionale del Lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 gennaio 1948:

Art. 1.

Il presidente del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del Lavoro, oltre a quelli spettantigli per statuto, eserciterà tutti i poteri e le facoltà che secondo lo statuto stesso della Banca e delle annesse Sezioni autonome per il Credito fondiario, il Credito cinematografico e il Credito alberghiero e turistico sono attribuiti ai rispettivi Consigli di amministrazione e Comitati esecutivi.

I poteri e le facoltà di cui sopra potranno essere esercitati fino a quando non siasi provveduto alla ricostituzione di detti organi amministrativi e comunque non oltre il 30 aprile 1948.

Entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto detto presidente proporrà e promuoverà gli aggiornamenti e le modifiche da apportare agli statuti della Banca e delle suindicate Sezioni autonome annesse.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 10 gennaio 1948 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 116. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948, n. 9.
Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazioni del 9 e 22 gennaio 1948:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è aumentato da venti a trenta miliardi di lire.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni dipendenti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Einaudi — Del Vecchio — Pella — Tremelloni — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 125. — Ventura

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1947.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dalla manovalanza generica e dalle industrie del marmo e in genere dei comuni di Barga, Castiglione Garfagnana e Coreglia Antelminelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947 e 8 luglio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Lucca;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dalla manovalanza generica, dall'industria del marmo dei comuni di Barga e Castiglione Garfagnana e i disoccupati dell'industria del comune di Coreglia Antelminelli sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947 e 8 luglio 1947, ai lavoratori dipendenti dalla manovalanza generica e dall'industria del marmo dei comuni di Barga e

Castiglione Garfagnana e ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere del comune di Coreglia Antelminelli che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 10, foglio n. 382

(207)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria estrattiva e metallurgica del comune di Baone (Padova).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 23 gennaio 1947, 13 maggio 1947 e 8 luglio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Padova;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria estrattiva e metallurgica del comune di Baone sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 23 gennaio 1947, 13 maggio 1947 e 8 luglio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria estrattiva e metallurgica del comune di Baone (Padova) che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 10, foglio n. 390.

(205)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1947.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed estrattiva del comune di Barberino di Mugello (Firenze).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 23 gennaio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Firenze;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica ed estrattiva di Barberino di Mugello sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 23 gennaio 1947, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica ed estrattiva del comune di Barberino di Mugello (Firenze), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 10, foglio n. 391

(217)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1947.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere e dalla manovalanza generica del comune di Forlimpopoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 1947, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Forlì;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria in genere e dalla manovalanza generica del comune di Forlimpopoli sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 8 marzo 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere e dalla manovalanza generica del comune di Forlimpopoli, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 10, foglio n. 394

(208)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 4 aprile 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Ancona;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'intera provincia di Ancona sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946 e 4 aprile 1947, ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere della provincia di Ancona, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 10, foglio n. 392

(209)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dalla manovalanza generica dei comuni di Asti, Canelli e Nizza Monferrato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria metallurgica dei comuni di Asti, Canelli e Nizza Monferrato;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati appartenenti alla manovalanza generica dei comuni di Asti, Canelli e Nizza Monferrato sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 25 settembre 1946, ai lavoratori dipendenti dalla manovalanza generica dei comuni di Asti, Canelli e Nizza Monferrato, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 11, *foglio n.* 4

(218)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1947.

Elevazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio nei Comuni delle provincie di Genova, Milano, Napoli e Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per la liquidazione dell'indennità di carovita e per la concessione dell'indennità ai dipendenti statali residenti nei Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici, e l'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Riconosciuto che nei 39 Comuni delle provincie di Genova, Milano, Napoli e Torino nel contesto elencati, il costo dell'alimentazione è particolarmente elevato;

e che detti Comuni, collegati con i rispettivi capoluoghi di provincia da intensi e frequenti mezzi di comunicazione, formano con il proprio capoluogo, dal quale non distano più di 30 chilometri, un unico centro economico;

e che pertanto si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e dall'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Per i personali con sede di servizio nei Comuni sottoelencati l'aliquota dell'indennità di carovita prevista dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 e successive modificazioni è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1946, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Provincia di Genova

Comune	Aliquota
Arenzano	105 %
Bergagli	105 %
Camogli	105 %
Cogoleto	105 %
Recco	105 %

Provincia di Milano

Comune	Aliquota
Albairate	120 %
Aicurzio	120 %
Arcore	120 %
Arluno	120 %
Bellusco	120 %
Bernareggio	120 %
Biassone	120 %
Busto Carolfo	120 %
Camparada	120 %
Caponago	120 %
Carpiano	120 %
Casalmaiocco	120 %
Cervignano d'Adda	120 %
Lesmo	120 %
Maggenta	120 %
Mediglia	120 %
Melzo	120 %
Merlino	120 %
Pantigliate	120 %
Paullo	120 %
Robecco sul Naviglio	120 %
Seveso	120 %
Zelo Buon Persico	120 %

Provincia di Napoli

Frattaminore	120 %
Marigliano	120 %
Massalubrense	120 %
Meta	120 %
Piano	120 %
Sant'Agnello	120 %
San Giuseppe Vesuviano	120 %
Sorrento	120 %
Vico Equense	120 %

Provincia di Torino

Orbassano	110 %

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1947
Registro Tesoro n. 10, *foglio n.* 209

(305)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1947.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo ed ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo ed ambulante o girovago applicate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 24 giugno 1929, n. 1439, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, in data 18 novembre 1947, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago, prestabilite con regio decreto 24 giugno 1929, n. 1439.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 1° gennaio 1948.

Roma, addì 31 dicembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(291)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito a Londra dell'Atto di adesione dell'Italia, riguardante l'istituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

Addì 14 novembre 1947, l'Ambasciatore d'Italia a Londra ha depositato presso il Ministero britannico degli affari esteri l'Atto di adesione dell'Italia alla Convenzione di Londra del 16 novembre 1945 che ha istituito l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura.

(306)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Filippone Vincenzo, già esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 117.

(309)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica in sinistra del Trigno, con sede a Vasto (Chieti)

Con decreto Ministeriale 20 gennaio 1948, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica in sinistra del Trigno, con sede a Vasto (Chieti).

(307)

Approvazione degli elenchi dei proprietari dei terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio di bonifica in sinistra del Trigno, con sede a Vasto (Chieti).

Con decreto Ministeriale 20 gennaio 1948, sono stati approvati gli elenchi dei proprietari dei terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio di bonifica in sinistra del Trigno, con sede a Vasto (Chieti).

(308)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 15 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Sciascia Oreste fu Emanuele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 315.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 22 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Marino Domenico fu Ignazio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1299 — Data: 9 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Ferrero Pompeo di Tancredi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 238 — Data: 28 ottobre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Piacenza — Intestazione: Arata Emilio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 94,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 11 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Sangiorgi Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 (1906), nominativi 5 — Rendita: L. 14.602.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 22 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Banca popolare Faenza — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 55.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 137 — Data: 24 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Strocchi Luigi fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 4 % (1943), nominativi 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 393 — Data: 12 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Senteri Nicola fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 228 — Data: 7 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Fossi Giovanni fu Battista — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 10.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 383 — Data: 10 maggio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Savio Ugo fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 12 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 — Data 15 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Calabrò Ida di Antonino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 1235.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 4 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Frongia Antonio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 2665.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1657 — Data: 22 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Paolo fu Aniello — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L 480.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 16 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Marchino Antonio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 4 % (1943), nominativi 2 — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29151 — Data: 23 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Mulinaris Noè Raimondo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5148 — Data: 12 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Garau Andrea fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 593 — Data: 18 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Belluno — Intestazione: Fabbiani Giovanni di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 348 — Data: 22 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Gangitano Enrico di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 12 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Viterbo — Intestazione: Redini Umberto fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale: L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2858 — Data: 11 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Bernardis Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 6 — Capitale: L. 405.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data: 8 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Ronzini Fiorentino fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 4 — Capitale: L. 400.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 580 — Data: 10 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Pedron Luigi di Placido — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 gennaio 1948

(113) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 gennaio 1948 - N. 12

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	77,20
Id. 3,50 % 1902	67,50
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	84,375
Redimibile 3,50 % 1934	67,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	66,475
Id. 5 % 1936	84,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	76,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,85
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,35
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,95
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,475
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,25
Id. 5 % convertiti 1951	98 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	856146 (nuda proprietà)	D'Amato Maria di Federico, moglie di Riccio Giuseppe, dom. a Napoli, con usufrutto a D'Amato Tito fu Gabriele	1.575 —
Cons. 4,50 % (1861)	9300	Ospedale Russo Basile, in Aci San Filippo Catena (Catania)	273 —
Cons. 3,50 % (1906)	252490	Legato Pio Istituto del fu Mario Finocchiaro, in Aci Catena, rappresentato dal suo fidecommissario	45,50
Id.	288498	Ospedale Russo Basile, in San Filippo, frazione del comune di Aci Catena (Catania)	73,50
Id.	313486	Fidecommissaria dell'Ospedale Russo Basile, in Aci San Filippo Catena	168 —
Id.	320134	Come sopra	2.194,50
Id.	335600	O.P. del Cantore Mario Finocchiaro, in Aci Catena (Catania).	3,50
Id.	391138	O.P. Ospedale Russo Basile di Aci San Filippo, frazione del comune di Aci Catena (Catania)	210 —
Id.	428401	Ospedale Russo Basile, in Aci San Filippo Catena	28 —
Id.	687635	Come sopra	14 —
Id.	694557	O.P. Cantore Mario Finocchiaro, in Aci Catena	14 —
P. R. 3,50 % (1934)	278388	O.P. Ospedale Russo Basile di Aci Catena	24,50
Id.	357692	Come sopra	31,50
Id.	428456	Come sopra	21 —
Rendita 5 %	179355	Fondazione sottotenente Flavio Ottaviani, medaglia d'oro, presso il Comando del 30° Artiglieria D.F. « Lupi di Toscana », con sede in Brescia	550 —
P. R. 3,50 % (1934)	24929	Fondazione 8 agosto 1916, in Ferrara	119 —
Id.	62979	Fondazione 8 agosto, presso il 14° Reggimento artiglieria da campagna, Ferrara	10,50
Rendita 5 %	173488	Comando del Presidio di Milano	2.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 7 gennaio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(111)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.